

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4583 del 09/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione pompe e attrezzature per enologia ubicato in Via Ercolani n. 7/B-C, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4772 del 08/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione pompe e attrezzature per enologia ubicato in Via Ercolani n. 7/B-C, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione pompe e attrezzature per enologia sito a Imola, in via Ercolani n. 7/B-C, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6805 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 10/1/2033, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Imola** con atto n. 13 del 10/01/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
 - b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- c) Modifica sostanziale di comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. DET-AMB-2017-6805 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 10/1/2033 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 - 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l., C.F. e P.IVA 03665201202, con sede legale a Imola, in via Ercolani n. 7/B-C, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Elisabetta Turrini, in qualità di procuratore speciale di FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/3/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 51979 del 29/3/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 14132/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 35409 del 12/4/2022 agli atti di Arpae prot. 61663 del 13/4/2022 ha richiesto integrazioni documentali.
- Questa agenzia con nota prot. 65856 del 21/4/2022 ha richiesto integrazioni documentali per la componente acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 66880 del 22/4/2022 ha trasmesso dette richieste al proponente contestualmente sospendendo i termini del procedimento amministrativo (sospensione poi prorogata su richiesta della ditta proponente, con nota agli atti di Arpae prot. 85725 del 23/5/2022).
- La FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. ha presentato integrazioni documentali in data 10/6/2022, poi trasmesse ai soggetti competenti dal S.U.A.P. di Imola con nota agli atti di Arpae prot. 98267 del 14/6/2022.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 112049 del 6/7/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al Comune di Imola il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 112056 del 6/7/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Imola ha trasmesso il nulla osta comunale per impatto acustico atto n. 1370 del 8/7/2022, agli atti di Arpae prot. 113645 del 8/7/2022.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 71754 del 10/8/2022, agli atti di Arpae prot. 132909 del 10/8/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il Comune di Imola ha trasmesso il nulla osta comunale per la matrice scarichi, con atto n. 1540 del 11/8/2022, agli atti di Arpae prot. 134460 del 12/8/2022.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C - modifica impatto acustico cod.tariffa codice 8.5.6.1 euro 600.

Bologna, data di redazione 8/9/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. ubicato in Via Ercolani n.
7/B-C, Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- Scarico S1 recapitante in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate, e domestiche”;
- Scarico S2 recapitante in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35409 del 12/4/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 1540 del 11/8/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 29/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14132/2022. Documento redatto in data 8/9/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1540 del 11/08/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE E DOMESTICHE - FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.P.A. - VIA ERCOLANI 7/C

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.r.l. (C.F. 03665201202), adottata da Arpae – Sac di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6805 del 20/12/2017 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 13 del 10/01/2018;

Vista l'istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 9666 del 24/03/2022, presentata dal legale rappresentante pro-tempore della ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.r.l. (C.F. 03665201202), relativamente all'attività di produzione pompe e attrezzature per enologia, sita in Imola via Ercolani 7/C;

Viste le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 20483 del 10/06/2022;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0071754/22 del 10/08/2022 pervenuta al Prot. Gen. 27860 del 10/08/2022 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate e domestiche derivanti dall'attività FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.r.l.. sita a Imola in via Ercolani 7/C, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 0071754/22 del 10/08/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 11/08/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei
- Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 10 agosto 2022
Prot.n. 0071754/22

e pc.
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 30424/22 del 29/03/2022
Pa&S n.8/2022

Rif. Pratica Suap n.68/2017

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE SRL - zona intervento: Imola (BO) Via Ercolani nc. 7/B-C** – attività di Produzione pompe e attrezzature per enologia.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE SRL – nella figura di Roberto Manzini in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Imola (BO) Via Ercolani nc. 7/B-C P.Iva:03665201202**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Ercolani nc. 7/B-C**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione pompe e attrezzature per enologia**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali assimilate - da vasche collaudo pompe e da lavaggio parti meccaniche** (vasca lavaggio pezzi c/o area servizi igienici)
 - **Acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: fossa Imhoff**
 - **Trattamento reflui civili: fossa Imhoff**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera /bianca) di Via Ercolani**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Gambellara – Via Molino Rosso**

Vista la documentazione allegata alla domanda

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.55140/22 del 15/06/2022 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria reti di scarico;
- Relazione tecnico - descrittiva;
- RdP 22LA04908 del 01/06/2022, campionamento del 25/05/2022, acque da vasca collaudo pompe;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- la ditta riceve da terzi i semilavorati e nella sede oggetto di intervento vengono puliti, assemblati e successivamente, prima della spedizione, collaudati;
- la risorsa idrica impiegata ad uso domestico e nel processo produttivo è esclusivamente da fonte pubblico acquedotto;
- l'attività di lavaggio pezzi meccanici (vasca lavaggio pezzi c/o area servizi igienici), trattandosi di pezzi di macchine per uso alimentare, viene effettuata senza prodotti chimici;
- il collaudo delle pompe viene effettuato all'interno di n.2 vasche di capacità pari a 1000 litri cadauna (senza l'uso di saponi e/o sostanze chimiche, tranne l'inserimento – 2/3 volte anno – di prodotto antibatterico)
- i reflui da lavaggio effettuato con macchina ad Ultrasuoni (pulizia e lavaggio semilavorati - Zona Montaggio Meccanico –) e le emulsioni di acqua e olio minerale (utilizzate per il tornio) vengono raccolti e conferiti a smaltimento come rifiuto;

inoltre

- visto il Rapporto di Prova campionamento acque da vasca collaudo pompe
- Verificati i consumi idrici

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Ercolani le immissioni indicata in planimetria ai punti S1 e S2 rispettivamente:

- **S1 acque reflue industriali assimilate e domestiche;**
- **S2 acque meteoriche di tetto e di piazzale non contaminate;**

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo:

- dovranno essere presentate annualmente ad Hera Spa le analisi, scarico da vasca collaudo pompe e da vasca lavaggio, attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

4) Si precisa che, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità secondo la normativa vigente ne potrà essere rivista la classificazione;

5) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

6) Tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese le emulsioni e i reflui di lavaggio da macchina Ultrasuoni, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

8) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

9) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

10) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE Srl
comune di Imola - via Ercolani n° 7/c**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e lavorazione di ingranaggi per macchine in genere svolta dalla società FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE Srl nello stabilimento posto in comune di Imola, via Ercolani n° 7/c, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LUCIDATRICE E RETTIFICA

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2, E3, E5, E6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'

Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di

funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 29/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n. 14132/2022

Documento redatto in data 8/9/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE s.r.l. ubicato in Via Ercolani n.
7/B-C, Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 1370 del 8/7/2022, agli atti di Arpae prot. 113645 del 8/7/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 112049 del 6/7/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae / Comune di Imola.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 29/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14132/2022. Documento redatto in data 8/9/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1370 del 08/07/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.R.L. - VIA ERCOLANI 7/B-C

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 9666 del 24/03/2022, presentata dal Sig. Roberto Manzini, in qualità di legale rappresentante della ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.r.l. (C.F. 03665201202), relativamente all'attività di produzione pompe e attrezzature per enologia, sita in Imola via Ercolani 7/B-C;

Viste le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 20483 del 10/06/2022;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 112049/2022 del 06/07/2022, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 24125 del 07/07/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa, per l'attività FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE S.r.l. sita ad Imola in via Ercolani 7/B-C, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 24125 del 07/07/2022, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 08/07/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 14132/2022

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e
Progetti Europei - SUAP
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE SRL - via Ercolani n.7/B-C – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale

In merito all'attività di produzione pompe e attrezzature per enologia presso la **Ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE SRL**, nel comune di Imola, in Via Ercolani n.7/B-C, con riferimento alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA inviata da codesto Ufficio con nota agli atti di ARPAE al PG/2022/51979 del 29/03/2022, sospensione e richiesta integrazioni AACM con PG/2022/65856 del 21/04/2002, successiva proroga, integrazioni della ditta nota PG/2022/98267 del 14/06/2022, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta a firma del tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95.

La ditta FRANCESCA POMPE ENOLOGICHE srl costruisce le proprie macchine assemblando particolari prevalentemente lavorati presso terzi. Il montaggio avviene manualmente utilizzando utensili manuali, pneumatici ed elettrici. Vengono realizzate anche alcune operazioni di saldatura, i fumi della quale sono aspirati da idoneo impianto di captazione ed emissione in atmosfera.

Le modifiche in progetto dell'azienda sono relative all'aumento della portata per l'emissione già autorizzata denominata E1 e l'installazione di una nuova emissione E4 dotata di impianto di filtro a maniche.

La valutazione di impatto acustico, redatta il 09/05/2022, è finalizzata a verificare la compatibilità, in termini di rumore prodotto al confine e ai ricettori presenti nelle vicinanze, del sito produttivo a

seguito delle modifiche previste.

L'area sulla quale è edificato lo stabilimento è delimitata al lato Sud da Via Ercolani, i lati Est ed Ovest sono attigui ad altre attività, mentre il lato Nord confina con un'area verde di un'abitazione abbandonata. Il ricettore sensibile più vicino, è l'abitazione a due piani sita in Via Ercolani 26, distante circa 70 m a sud-est dell'Azienda.

L'area sulla quale si trova l'Azienda è stata classificata dal Settore Tecnico competente del Comune di Imola, conformemente a quanto indicato in Tabella 2 del D.P.C.M. 1/3/91 e Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97, come "area prevalentemente industriale" di classe V.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dagli utensili manuali, pneumatici ed elettrici posti all'interno del capannone industriale per effettuare il montaggio delle macchine, oltre alle attività di saldatura, di rettifica e lucidatura di componenti. Le aspirazioni fumi di saldatura (E1), e rettifica e lucidatura (E4), sono posizionate sul lato Sud dell'Azienda.

Le misure del livello di rumore sono avvenute nelle postazioni ritenute le più rappresentative per la valutazione delle immissioni sonore in ambiente esterno; i punti di misura sono stati collocati sui confini Nord e Sud ed in prossimità del ricettore sensibile.

Le misure fonometriche effettuate il giorno 5 maggio 2022 al confine di proprietà, sono avvenute in assenza di vento e precipitazioni atmosferiche e riguardano solamente il periodo "diurno", in quanto l'Azienda svolge la propria attività esclusivamente durante tale periodo.

Le misure di rumore ambientale sono avvenute con le lavorazioni in atto e con tutti gli impianti e i macchinari in funzione, per tutta la durata delle misure. Il ritmo di produzione è stato rappresentativo delle normali condizioni lavorative. La durata delle misure è congrua alla rappresentazione dello scenario acustico ambientale del sito in esame.

Il rumore residuo è stato misurato durante la pausa pranzo dell'Azienda, affinché tutte le lavorazioni fossero inattive.

Dall'analisi effettuata il tecnico conclude che:

- I livelli di rumorosità ambientale rilevati al confine dell'Azienda risultano inferiori ai limiti per la zona di classe V (area prevalentemente industriale).
- Dall'analisi spettrale per bande di 1/3 d'ottava, risultano assenti componenti tonali ed impulsive nelle misure di rumore ambientale.
- La differenza fra il rumore residuo ed ambientale, misurato al perimetro del ricettore sensibile in Via Ercolani, 26 (punto R), è inferiore ai 5 dB(A) previsti come limite differenziale per il periodo di riferimento diurno.

Dall'analisi dei dati riportati, si osserva il rispetto presso i punti indagati, dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica adottata dal Comune di Imola. Si presume che la sorgente sonora relativa al nuovo punto di emissione E4, oggetto della domanda di modifica AUA e non ancora autorizzata, sia stata accesa unicamente al fine di eseguire le misure di livello di rumore per la valutazione di impatto acustico.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

- entro 30 giorni dalla messa in esercizio del punto di emissione E4, dovrà essere effettuato un collaudo acustico che consideri tutte le sorgenti sonore funzionanti a pieno regime, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; tra i recettori sensibili andranno considerati anche gli uffici delle attività industriali/commerciali adiacenti e la residenza disabitata. I risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi nei successivi 30 giorni a Comune e Arpae Distretto Pianura Imola - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95.
- qualora le misure di collaudo acustico evidenziassero un superamento dei valori limite di immissione assoluti presso i recettori limitrofi o per la zona di appartenenza dell'impianto, dovranno essere previsti idonei interventi di mitigazione dell'impatto acustico generato dalle sorgenti sonore dello stabilimento.
- l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.